

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2020, n. 1139

Cont. n. 4072/99/CO/GI – Autorizzazione alla transazione ed approvazione schema atto di transazione

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con atto di citazione del 1987, la sig.ra (*omissis*) conveniva in giudizio il prof. (*omissis*) e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 perché fosse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno patito in esito agli interventi chirurgici cui si era sottoposta presso il Policlinico di Bari in data 21 novembre 1981;
- In particolare, successivamente a due interventi eseguiti presso la Clinica ostetrica e Ginecologica dell'Università di Roma, sono state asportate garze ed altri corpi estranei che la ricorrente lamenta essere stati dimenticati nella loggia renale in seguito agli interventi subiti presso il Policlinico di Bari;
- Su istanza dei medici convenuti, sono intervenute in giudizio le Compagnie di Assicurazione, chiamate in manleva, nonché la Regione Puglia, chiamata in causa dalla Gestione Liquidatoria ex USL BA/9;
- Espletata CTU ed a seguito delle risultanze istruttorie, la causa è stata decisa dal Tribunale di Bari con Sentenza con cui la domanda è stata rigettata per assenza di prove;
- La sig.ra (*omissis*) ha proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, che con Sentenza del 2010 rigettava l'appello.
- A seguito di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte con sentenza n. 9428/2012 ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, per un nuovo esame della questione;
- La causa è quindi stata riassunta con atto di citazione in riassunzione del 12 ottobre 2012, nei confronti di Regione Puglia, Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e dei medici e rispettive Compagnie Assicuratrici;
- Con Sentenza n. 1701/2016, la Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sulla questione, in totale riforma della Sentenza n. 3548/01 del Tribunale di Bari, ha accolto l'appello riconoscendo la responsabilità dei medici e condannando quindi, in manleva, le Compagnie di Assicurazione nonché la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 – tutti in solido – al risarcimento dei danni in favore di (*omissis*), con rifusione delle spese legali;
- La Sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dal prof. (*omissis*), ma il ricorrente, tuttavia, rinunciava al ricorso iscritto a ruolo sub R.G. n. 3231/2018 giusta atto di rinuncia 23.2.2018;
- In conseguenza della rinuncia al ricorso principale, la Regione non depositava il controricorso in Cassazione;
- Nelle more, il legale del prof. (*omissis*) e della Compagnia di Assicurazione Allianz hanno proposto a tutte le parti del giudizio un accordo transattivo a tacitazione di ogni pretesa;
- La transazione prevede la rinuncia ad agire reciprocamente in via di regresso, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro per le ragioni ed i rapporti dedotti in giudizio e conseguenti alla sentenza citata, a fronte dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto alla sig.ra (*omissis*) da parte delle tre Compagnie di Assicurazione;
- Con nota acquisita agli atti della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo giusto prot. AOO_168/PROT/23/09/2019/1054, è stata trasmessa la proposta transattiva formulata dalle altre parti del giudizio e trasmessa alla Regione dal legale officiato per la Regione Puglia, avv. Latorre;
- Con nota prot. AOO_168/PROT/25/09/2019/1073 questa Sezione ha riscontrato la predetta nota di poter considerare opportuna l'adesione della Regione Puglia alla transazione in ragione del fatto che la sottoscrizione della stessa non comporta alcun onere a carico dell'amministrazione, come rappresentato dal prefato legale, avv. Vincenzo Latorre, con parere favorevole espresso con comunicazione del 18/12/2018;

- La stessa Sezione ha poi richiesto alla struttura burocratico legale della ASL Bari, in quanto soggetto in causa, di trasmettere il proprio parere in ordine alla medesima proposta transattiva.
- L'avv. Gaetano Caputo, incaricato del fascicolo, ha reso il proprio parere favorevole in ordine alla proposta transattiva, giusto nota prot. 95586/2020 del 24 giugno 2020, acquisita agli atti di questa Sezione giusto prot. AOO_168/PROT/25/06/2020/1817;
- La proposta, quindi, sottoposta all'attenzione di tutte le parti, è stata accolta sotto il profilo economico, e contestualmente le parti in causa hanno manifestato la volontà alla rinuncia di ogni successiva azione civile e/o penale relativa ai fatti per i quali viene sottoscritto l'accordo transattivo.
- Tanto premesso, atteso che l'adesione alla proposta transattiva non comporta oneri a carico della Regione Puglia, si ritiene opportuno definire la controversia in questione nei termini sopra esposti.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE ex art. 4, comma 3, lett. c), legge regionale 18/06

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo in sanità – Sport per tutti, dall'Avvocato interno e dell'avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale, esprime parere favorevole, ai soli fini deliberativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale

di approvare l'atto di transazione allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante – non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 73 del D.lgs. n. 118/11 relativo al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

Garanzie di riservatezza

- La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
- Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

- di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della l. r. 18 del 2006, nonché dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo in sanità – Sport per tutti, dall'Avvocato interno e dell'avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale, a transazione con la sig.ra (*omissis*) e con i (*omissis*), (*omissis*) e le Compagnia di Assicurazione Allianz SpA, UnipolSAI Ass.ni SpA, Generali Italia SpA, e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, secondo i patti

e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;

- di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione, e che ne forma parte integrante;
- di autorizzare il Presidente o soggetto da lui delegato e l'Avvocato officiato alla sottoscrizione dell'atto di intesa transattivo;
- di incaricare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti di notificare il presente atto alla Sezione Affari Generali, Servizio Rogante, per gli adempimenti di competenza.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di PO *“Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie”*

(Anna Cassano)

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti

(Benedetto G. Pacifico)

L'Avvocato incaricato

(Mara Grimaldi)

L'Avvocato Coordinatore

(Rossana Lanza)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e sport per tutti

(Vito Montanaro)

Il Presidente della Giunta Regionale

(Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di Posizione organizzativa, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della l. r. 18 del 2006, nonché dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo in sanità – Sport per tutti, dall'Avvocato interno e dell'avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale, a transazione con la sig.ra (*omissis*) e con i (*omissis*), (*omissis*) e le Compagnia di Assicurazione Allianz SpA, UnipolSAI Ass.ni SpA, Generali Italia SpA, e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, secondo i patti e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;
- di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione, e che ne forma parte integrante;
- di autorizzare il Presidente o soggetto da lui delegato e l'Avvocato officiato alla sottoscrizione dell'atto di intesa transattivo;
- di incaricare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti di notificare il presente atto alla Sezione Affari Generali, Servizio Rogante, per gli adempimenti di competenza.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE

ANTONIO NUNZIANTE

Codice CIFRA: GFS/DEL/2020/00018

Il presente allegato si compone di 4 pagine compresa la presente

Il Dirigente della Sezione
(Benedetto G. Pacifico)

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE



PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
28.07.2020 13:14:28
UTC

Con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

La **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano nella sua qualità di legale rappresentante p.t., agli effetti di questo atto rappresentato dal responsabile di Posizione Organizzativa "Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie", incardinato presso la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, con sede in Bari, alla via Gentile, n. 52, dr.ssa Anna Cassano;

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA CESSATA U.S.L. BA/9, in persona del suo liquidatore, dr. Antonio Sanguedolce – Direttore Generale ASL BA – per la carica domiciliato in Bari, alla via Lungomare Starita, n. 6, agli effetti di questo atto rappresentato dal _____

ALLIANZ SPA – in persona del legale rappresentante pro tempore;

sig. _____, nato a _____, il _____(CF: _____), e residente in _____;

sig.ra _____, nato a _____, il _____(CF: _____), e residente in _____;

UNIPOLSAI Ass.Ni SPA – in persona del legale rappresentante pro tempore;

GENERALI ITALIA SPA – in persona del legale rappresentante pro tempore;

sig. _____, nato a _____, il _____(CF: _____), e residente in _____;

PREMESSO CHE

- 1) Con Sentenza n. 1214 del 16 dicembre 2016 la Corte d'Appello di Lecce, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. **9428/2012**, condannava il dr. _____, la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria della ex Usl BA/9, il Dott. _____, l'Ina Assitalia S.p.A., l'

- Allianz S.p.A., il Dott. e il Dott. a pagare in favore della signora la somma di € 136.082,00, oltre interessi e rivalutazione, spese e competenze legali;
- 2) Con ricorso notificato in data 15.01.2018 il Prof. . impugnava dinanzi la Corte Suprema di Cassazione la citata sentenza n. 1214/2016 della Corte d'Appello di Lecce;
 - 3) Il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 01.02.2018 con il Nrg. 3231/2018;
 - 4) Si costituiva la signora con controricorso;
 - 5) La Regione Puglia notificava il controricorso con contestuale ricorso incidentale ma non veniva iscritto;
 - 6) I condebitori solidali Generali Italia, UnipolSai Assicurazioni S.p.A, assicuratore del Dott. , e Allianz S.p.A., provvedevano a pagare alla signora quanto liquidato con la sentenza della Corte d'Appello di Lecce nella misura rispettivamente del 50%, 25%, 25%;
 - 7) L' Allianz S.p.A. e la UnipolSai S.p.A. hanno espressamente rinunciato al diritto e all'azione di regresso nei confronti del Prof. con comunicazione inviata al procuratore di quest'ultimo e non si sono costituiti nell'instaurato giudizio di Cassazione;
 - 8) Anche la Generali Italia spa ha espressamente rinunciato al diritto e all'azione di regresso nei confronti del Prof. con comunicazione inviata al procuratore di quest'ultimo e non si è costituita nell'instaurato giudizio di Cassazione;
 - 9) Pertanto, il prof. , con atto notificato a mezzo pec in data 23.02.2018, rinunciava a sua volta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. al ricorso per Cassazione, con compensazione integrale delle spese.

Tutto ciò premesso, le parti intendono transigere, come in effetti transigono, la controversia ai seguenti patti e condizioni:

- a) le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- b) Allianz S.p.A., UnipolSai Ass.ni S.p.A. e Generali Italia spa confermano la rinuncia al diritto e all'azione di regresso nei confronti del Prof. per sé e per i propri assicurati ed il Prof. accetta;
- c) UnipolSai Ass.ni S.p.A. corrisponde a Generali Italia S.p.A., che accetta, entro 20 giorni dal perfezionamento della presente transazione, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di rimborso di quanto in eccesso da questa corrisposto in virtù della citata sentenza della Corte d'Appello di Lecce in favore dell'attrice. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Generali Italia SpA acceso presso Banca Generali - Piazza della Borsa n. 8, Trieste - IBAN [REDACTED] – Swift [REDACTED] (causale di pagamento sinistro Generali n. 110/1986/000051001);
- d) L'Allianz S.p.A. corrisponde a Generali Italia S.p.A, che accetta, entro 20 giorni dal perfezionamento della presente transazione, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di rimborso di quanto in eccesso da questa corrisposto in virtù della citata sentenza della Corte d'Appello di Lecce in favore dell'attrice Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato Generali Italia SpA acceso presso Banca Generali - Piazza della Borsa n. 8, Trieste IBAN [REDACTED] - Swift [REDACTED] (causale di pagamento sinistro Generali n. Il 0/1986/000051001);

- e) Tutte le parti rinunciano ad agire reciprocamente in via di regresso e/o rivalsa, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per le ragioni ed i rapporti dedotti in giudizio e conseguenti alla sentenza citata e, nel contempo, accettano le reciproche rinunzie.
- f) Spese e competenze di lite compensate tra tutte le parti;
- g) Il presente atto viene redatto in sette copie originali, una per ciascuna delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, _____

Il responsabile di PO "Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie"

(dr.ssa Anna Cassano) _____

L'avvocato incaricato della Regione Puglia – anche ai sensi dell'art. 13 L.P.

(avv. Vincenzo Latorre) _____

_____ in qualità di delegato dal Direttore Generale ASL nella sua qualità di Commissario delle Gestioni Liquidatorie della cessata UUSSLL BA/9

(dr. _____) _____

L'avvocato incaricato G.L. USL BA/9

(avv. Gaetano Caputo) _____

Allianz SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore

(_____) _____

Unipolsai Ass.ni SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore

(_____) _____

Generali Italia SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore

(_____) _____

Sig.ra _____

Dr. _____

Dr. _____